



ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 103 DEL 14/05/12

OGGETTO : approvazione della documentazione per la regolamentazione accordi di ricerca

Il Direttore Generale, dr. Tonino Pedicini, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R. Campania n. 234 del 05/09/2009

PREMESSO:

che con nota DSC\1272 del 09.5.2012 il Direttore Scientifico ha chiesto l'approvazione e l'introduzione della modulistica, ivi allegata, che dovrà essere adottata da tutti i ricercatori dell'Istituto in tutti i casi in cui sia previsto il trasferimento di materiale chimico\biologico e\o trasferimento di know-how, come appresso specificato:

- MTA (Material Transfer Agreement) standard, che regola gli accordi tra l'Istituto e i soggetti, pubblici e privati, per il trasferimento di materiale chimico biologico necessario per definire la proprietà dello stesso.
- CDA (Confidential Disclosure Agreement) standard, che regola gli accordi tra l'Istituto e i soggetti, pubblici e privati, per il trasferimento di Know-how necessario per la tutela del patrimonio conoscitivo dell'Istituto;

RITENUTO

Di approvare ed introdurre la modulistica, allegata al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, necessaria per la regolamentazione degli accordi di ricerca in tutti i casi in cui sia previsto trasferimento di materiale chimico\biologico e\o trasferimento di know-how;

D I S P O N E

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

Approvare ed introdurre la modulistica, proposta dal Direttore Scientifico, allegata al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, necessaria per la regolamentazione degli accordi di ricerca, come di seguito specificata:

- MTA (Material Transfer Agreement) standard, che regola gli accordi tra l'Istituto e i soggetti, pubblici e privati, per il trasferimento di materiale chimico biologico necessario per definire la proprietà dello stesso.
- CDA (Confidential Disclosure Agreement) standard, che regola gli accordi tra l'Istituto e i soggetti, pubblici e privati, per il trasferimento di Know-how necessario per la tutela del patrimonio conoscitivo dell'Istituto;

Fare obbligo ai ricercatori dell'Istituto di adottare la suddetta modulistica, in tutti i casi in cui sia previsto trasferimento di materiale chimico\biologico e\o trasferimento di know-how .

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Tonino Pedicini

A //

ACCORDO TRASFERIMENTO MATERIALE

Rif.: Contr. ID

(Trasferimento di materiali biologici e/o chimici dall'IRCCS Istituto Nazionale Tumori "Fondazione G. Pascale" (INT-Pascale) a terze parti per il test in vitro o in laboratori di ricerca su animali - Non per uso umano)

RESTITUIRE una copia a:

(Investigatore - INT Pascale)

Nome e qualifica _____

Indirizzo _____

Tel _____

Fax _____

Email _____

Accordo Trasferimento Materiale

1. In conformità alle leggi vigenti, le norme e i regolamenti relativi all'utilizzo del materiale, l'Investigatore (Ricercatore) e l'Ente dichiarano che:
 - a. l'Investigatore è regolarmente impegnato nell'esecuzione di prove in vitro o in laboratorio di ricerca su animali ed è qualificato da formazione e / o esperienza nella conduzione di tali prove su questo Materiale..
 - b. l'Investigatore dispone di strutture adeguate per lo studio del Materiale. (Completare i campi seguenti con il nome del Principal Investigator ed luogo in cui il lavoro deve essere svolto.

Data _____

Nome e qualifica _____

Unità _____

Dipartimento _____

Indirizzo _____

CAP _____

Paese _____

2. Il materiale sarà utilizzato solo dall'Investigatore o da personale sotto la sua diretta supervisione all'Ente per i test di sperimentazione in vitro o su animali in laboratorio di ricerca esclusivamente per le finalità descritte al paragrafo 4 del presente accordo, e non saranno utilizzati per altri scopi o forniti a qualsiasi altro sperimentatore o a terzi, o utilizzati su esseri umani. Il Materiale non sarà utilizzato per sostenere lo sviluppo di prodotti commerciali contenente i materiali o prodotti o derivati dei materiali forniti da INT-Pascale
3. Se non espressamente consentito dal paragrafo 4 del presente accordo, né l'Investigatore né l'Ente potranno modificare chimicamente o biologicamente il Materiale

4. Quello che segue è una breve esposizione dell'impiego consentito del materiale (si prega di includere, ove applicabile, alcuni dati quali specie di animali in test, portata della modificazione chimica o biologica, la modalità di somministrazione del Materiale, sistemi di destinazione, le dosi, le finalità e la durata dello studio):

SCOPO:**Durata del progetto:** durata del progetto Mesi

5. Immediatamente dopo il termine della ricerca di cui al paragrafo 4, l'Investigatore e / o L'ENTE invierà i risultati acquisiti tramite l'uso del materiale a INT-Pascale per suo uso per qualsiasi scopo. L'investigatore e / o L'ENTE fornirà ad INT-Pascale prestampati di abstract, presentazioni e manoscritti o sommari riguardanti l'impiego del Materiale almeno 30 giorni prima della presentazione per la pubblicazione o la presentazione a scopo informativo e includerà ricercatori di INT-Pascale in tali eventuali pubblicazioni o presentazioni.
6. l'Investigatore e L'ENTE utilizzeranno il materiale solo per lo scopo sopra descritto, terrà il materiale, ed eventuali informazioni o risultati relativi al materiale, confidenziali (fatto salvo il diritto di pubblicare i risultati della ricerca) e smaltirà correttamente o riconsegnerà a INT-Pascale, a sua scelta, tutte le forniture non utilizzate dei materiali se l'indagine viene interrotta, completata o altrimenti terminata.
7. L'investigatore e L'ENTE rispetteranno tutte le leggi statali e locali, norme e regolamenti e linee guida riguardanti il materiale e la sua gestione, ivi compresa, se applicabile, le attuali linee guida per il lavoro con DNA ricombinante, per il benessere biologico e animale. Eventuali animali che ricevono il materiale nel corso delle indagini, o prodotti derivati da tali animali, come uova o latte, non saranno utilizzati per scopi alimentari, né questi animali saranno utilizzati per scopi di allevamento commerciali.
8. Se l'uso del materiale seguente porta ad una invenzione o scoperta (sia brevettabile o non) relativa ai Materiali (una "invenzione", nel caso di materiale biologico, include anche l'eventuale prodotto o derivati di, o modifiche a, i materiali), L'ENTE informerà tempestivamente INT-Pascale di tale invenzione e concederà a INT-Pascale, una licenza in tutti i paesi, non esclusiva, senza pagamento di royalty, per impiegare l'invenzione per qualsiasi scopo e sotto qualsiasi diritto di proprietà. Inoltre, L'ENTE fornirà a INT-Pascale la possibilità di ottenere una licenza per tutti i paesi, esclusiva, e trasferibile, in termini e condizioni ragionevoli da negoziare in buona fede. Al fine di tutelare i diritti di INT-Pascale di cui al presente paragrafo 8, questo materiale non sarà utilizzato in una ricerca che è soggetto ad obblighi di consulenza o di licenza ad un'altra istituzione, società o entità commerciale senza autorizzazione scritta ottenuta dall'INT-Pascale
9. L'ENTE si impegna pienamente a manlevare e tenere indenne l'INT-Pascale e suoi, funzionari, direttori, dipendenti e agenti da ogni e qualsiasi responsabilità, comprese le spese legali, incluse o derivanti dall'uso del Materiale fatto dall'ENTE. L'ENTE PRENDE ATTO CHE I materiali sono forniti COME SONO, SONO SPERIMENTAZIONI IN NATURA E SONO FORNITI SENZA GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, O QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA.

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT**Ref.:** (Insert ID)

(Transfer of Chemical and/or Biological Materials from IRCCS Istituto Nazionale Tumori
Fondazione "Senatore G. Pascale" (INT-Pascale) to Third Party for Test
In Vitro or in Laboratory Research Animals-Not for Use in Humans)

PLEASE RETURN ONE COPY TO:

(Investigator - INT Pascale)

Name and Title _____

Address _____

Tel _____

Fax _____

Email _____

Material Transfer Agreement

1. In accordance with all applicable laws, rules and regulations relating to use of the Material, Investigator and Entity hereby certify that:
 - a. Investigator is regularly engaged in conducting tests in vitro or in laboratory research animals and is qualified by training and/or experience to conduct such tests on this Material.
 - b. Investigator has adequate facilities for the investigation of the Material.
(Complete the following with the name of Principal Investigator and location where work is to be done.)

Date _____

Name and Title _____

Unit _____

Department _____

Address _____

Zip Code _____

Country _____
2. The Material will be used only by Investigator or personnel under Investigator's direct supervision at Entity for investigational tests in vitro or in laboratory research animals solely for the purposes described in paragraph 4 hereof, and will not be used for any other purpose or supplied to any other Investigator or third party, or used in humans. The Material will not be used to support the development of any commercial Product containing the Materials or any progeny or derivatives of the Materials supplied by INT-PASCALE.
3. Unless expressly permitted by Paragraph 4 hereof, neither Investigator nor Entity will chemically or biologically modify the Material.

4. The following is a brief statement of the permitted use of the Material (please include, when applicable, such data as species of test animal, extent of chemical or biological modification, route of administration of Material, target systems, doses and purpose and duration of the study):

PURPOSE:

Project duration: Project Duration Months

5. Promptly following completion of the research described in paragraph 4 above, Investigator and/or Entity will send results acquired through use of the Material to INT-PASCALE for INT-PASCALE's use for any purpose. Investigator and/or Entity will provide to INT-PASCALE with preprints of abstracts, presentations and manuscripts or summaries regarding the use of the Material at least 30 days prior to submission for publication or presentation for informational purposes and will acknowledge investigators of INT-PASCALE in any such publications or presentations.
6. Investigator and Entity will use the Material only for the purpose described above, will hold the Material, and any information or results related to the Material, confidential (subject to the right to publish research results) and will properly dispose of or return to INT-PASCALE, at INT-PASCALE's election, all unused supplies of the Materials if the investigation is discontinued, completed or otherwise terminated.
7. Investigator and Entity will comply with all, state and local laws, rules and regulations and guidelines regarding the Material and its handling, including, if applicable, current guidelines for work with recombinant DNA, for biological and animal welfare. Any animals which receive the Material in the course of the investigation, or products derived from those animals, such as eggs or milk, will not be used for food purposes, nor will these animals be used for commercial breeding purposes.
8. If use of the Material hereunder leads to an invention or discovery (whether or not patentable) relating to the Materials (an "Invention"; in the case of biological Material, Invention includes any progeny or derivatives of, or modifications to, the Materials), Entity will promptly inform INT-PASCALE of such Invention and will grant to INT-PASCALE, including its shareholders, a world wide, royalty-free, non-exclusive, unrestricted license to practice the Invention for any purpose under any property right Entity might acquire. In addition, Entity will provide to INT-PASCALE the opportunity to obtain a world wide, sublicensable, exclusive license under any such property rights upon reasonable terms and conditions to be negotiated in good faith. In order to protect INT-PASCALE's rights set forth in this paragraph 8, this Material will not be used in research that is subject to consulting or licensing obligations to another institution, corporation or business entity unless written permission is obtained from INT-PASCALE.

- 9. Entity will fully indemnify and hold INT-PASCALE, its subsidiaries, officers, directors, employees and agents harmless from any and all liability, including attorneys' fees, that may attach to or flow from Entity's use of the Material. ENTITY UNDERSTANDS THAT THE MATERIALS ARE SUPPLIED AS IS, ARE EXPERIMENTAL IN NATURE AND ARE PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED.
- 10. This Agreement shall become effective on the date this Agreement is fully executed (Effective date), and it shall expire (Project Duration) months from the Effective date, unless terminated earlier by either party giving thirty days written notice to the other. The duration of this Agreement may be extended by mutual written agreement between the parties.
No further use may be made of the Material after termination. Paragraphs 5, 6, 8 and 9 shall survive termination.
- 11. The principal investigator and authorised representative of Entity must sign and date below.

Signed: _____
 Entity, by its Authorised representative Typed name and Title

 Investigator Typed name

Date: _____

The request will be considered after completion of this form.

Signed: _____
 INT-PASCALE Investigator

Date: _____

Signed: _____
 Authorised representative *Dott. Tonino Pedicini*
 Managing Director and Legal Representative

Date: _____

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Questo Accordo, con data effettiva dal XX / YY / ZZZZ, è stipulato da e tra IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione "Senatore G. Pascale", con sede in Napoli, Via Mariano Semmola 80131 di seguito denominato "INT-PASCALE" e il Dipartimento WWW (o l'azienda) KKK con sede in _____ Via _____ Città _____, di seguito denominato

Premesso che, INT-PASCALE ha sviluppato o controlla know-how nel campo della oncologia e nell'identificazione di nuovi potenziali targets per la terapia del cancro e vuole scambiare informazioni con al fine di stipulare un accordo di ricerca e collaborazione

Premesso che INT-Pascale ha dimostrato capacità e know-how nel campo della oncologia e sta perseguendo lo sviluppo di nuove terapie potenziali contro il cancro

Premesso che le parti riconoscono che durante e nell'ambito dello scambio di informazioni tra le parti potrebbe verificarsi la divulgazione di informazioni riservate, proprietarie, segreti commerciali o informazioni riservate simili appartenenti alle parti o ai loro collaboratori (ad esempio, scienziati e consulenti), e che tale divulgazione serve unicamente a favorire lo scambio di informazioni tra le parti.

In considerazione delle suddette premesse le parti convengono quanto segue:

1. Tutte le informazioni che una parte rivelante ritiene essere confidenziali, proprietarie, segreto commerciale o informazioni riservate, compreso e senza limitazione qualunque materiale biologico, dati o specifiche tecniche, metodi di prova, attività di ricerca e sviluppo devono essere forniti in modo tangibile, per iscritto o in altra forma visiva e permanente (come, ad esempio, un prototipo fisico, un campione fisico, fotografia, nastro video, o registrazione audio) e chiaramente ed opportunamente etichettate come riservate o proprietarie al momento della consegna alla parte ricevente. Le informazioni scambiate oralmente saranno trattate in modo riservato, a condizione che la parte rivelante indichi la natura confidenziale e riservata della divulgazione.

2. Con "INFORMAZIONE RISERVATA" si intende ogni informazione divulgata da una parte all'altra, che viene identificata dalla parte rivelante come riservata o proprietaria al momento della comunicazione secondo le modalità di cui al comma 1. Tuttavia, non sarà considerata INFORMAZIONE RISERVATA l'informazione che la parte ricevente dimostrerà che:

- a) è già nota alla parte ricevente al momento della divulgazione; o
- b) è facilmente accessibile al pubblico o diventi di dominio pubblico non per atto illecito della parte ricevente; o
- c) è ricevuta dalla parte ricevente da una terza parte che aveva legale diritto a diffonderla; o
- d) è sviluppata indipendentemente dalla conoscenza delle informazioni riservate che la parte ricevente ha ricevuto dalla parte rivelante, come dimostrabile dalla relativa documentazione; o
- e) debba essere comunicata alle agenzie governative.

3. Con riferimento all'INFORMAZIONE RISERVATA, se non espressamente autorizzata dalla parte rivelante in forma scritta, con preciso riferimento al presente accordo ed alla data di stipula, la parte ricevente manterrà ogni INFORMAZIONE RISERVATA separatamente e in forma confidenziale per un periodo di anni quattro (4) dalla data dell'ultimo trasferimento di INFORMAZIONE RISERVATA a norma del presente accordo, non divulgherà tale INFORMAZIONE RISERVATA a terze parti durante il suddetto periodo di tempo, e non utilizzerà tale INFORMAZIONE RISERVATA a beneficio di terze parti. L'obbligo di restituzione e/o distruzione dell'INFORMAZIONE RISERVATA, come concordato nel punto 4 sotto elencato, resterà valido anche dopo il termine del presente accordo.

4. Entro trenta (30) giorni a seguito di una richiesta scritta, la parte ricevente deve restituire o distruggere tutti gli scritti, modelli e simili forniti dalla parte rivelante ad eccezione di una copia degli stessi che potrà essere conservata solo per scopi legali.

5. La parte ricevente si impegna ad esercitare la stessa cura e salvaguardia, rispetto all'INFORMAZIONE RISERVATA ricevuta dalla parte rivelante, di quella utilizzata per mantenere la riservatezza delle proprie informazioni di carattere simile, ma in nessun caso le misure adottate dovranno essere inferiori ad un ragionevole grado di protezione.

Nessuna delle parti può cedere o trasferire il presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, salvo che una parte ceda il presente Accordo ad una persona fisica o giuridica che acquisisce tutte o sostanzialmente tutte le sue attività o beni ai quali l'INFORMAZIONE RISERVATA si riferisce in origine.

6. Le parti convengono che nulla obbligherà una parte a rivelare informazioni all'altra in virtù del presente Accordo. Tuttavia, le parti riconoscono che di volta in volta una delle parti possa decidere di fornire informazioni alla controparte di carattere così altamente riservate e sensibili che saranno necessarie ulteriori restrizioni sull'uso e / o la divulgazione, prima che tali informazioni possano

essere rese note. In tal caso, le parti in accordo tra loro, negozieranno un accordo separato che disciplinerà la divulgazione di tali informazioni.

7. Se alla parte ricevente viene richiesto da un'agenzia governativa, tribunale o altro organo giurisdizionale o di regolamentazione, di fornire INFORMAZIONE RISERVATA ricevuta ai sensi del presente accordo, la parte ricevente non è responsabile di tale divulgazione a condizione che, nel più breve e ragionevole tempo possibile, la parte ricevente dia avviso alla controparte della richiesta di divulgazione, in modo che la parte rivelante possa contestare la necessità di fornire tali informazioni.

8. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato, né esplicitamente né implicitamente, come la concessione alla parte ricevente di qualsiasi diritto alla tecnologia o di una licenza nell'ambito di qualunque brevetto, copyright o marchio di fabbrica esistenti ora o in seguito tranne che per gli scopi circoscritti qui enunciati.

9. Nel caso in cui le parti stipulino un contratto o un accordo successivo al presente accordo che riguardi qualsiasi cosa contemplata dal presente accordo, il presente accordo continuerà a rimanere in vigore a tutti gli effetti a meno che il contrario non venga espressamente specificato nel contratto o accordo successivo.

10. Le parti dichiarano e garantiscono che hanno diritto o sono autorizzate a divulgare tutte le informazioni riservate alla parte ricevente. Esse si consulteranno con le proprie terze parti prima di divulgare informazioni riservate che possano appartenere a tali terze parti.

11. Il presente Accordo rappresenta la completa comprensione tra le parti degli obblighi di ciascuna parte relativi alla INFORMAZIONE RISERVATA. Il presente Accordo può essere modificato solo da un documento scritto eseguito da un rappresentante legale autorizzato delle parti con preciso riferimento al presente accordo e che includa una copia del presente accordo come allegato.

12. Il presente Accordo sarà interpretato ed applicato in conformità alla legge italiana. Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o relativa al presente accordo, o successive modifiche in materia, ivi compresa ogni controversia in merito alla conclusione valida, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione o invalidità del medesimo, sia per contratto o torto o altro campo legale (di seguito denominata "contestazione"), deve essere presentata alla mediazione o (se la mediazione non ha avviene entro (60) giorni dopo l'avvio di tali procedure) l'arbitrato accelerato in conformità con le regole del WIPO per la mediazione e arbitrato accelerato in vigore alla data di inizio del procedimento. Le disposizioni del presente accordo sono molteplici.

L'invalidità o inapplicabilità di una disposizione non pregiudica qualsiasi altra disposizione del presente Accordo. Al posto della disposizione invalida o inapplicabile sarà considerata una disposizione alternativa che per essere efficace dovrà conformarsi all'intenzione originaria della disposizione invalida o inapplicabile.

IN FEDE, ciascuna delle parti di questo accordo, che per essere efficace deve essere sottoscritto da funzionari debitamente autorizzati alla data sopraindicata, dichiara di essere rappresentante legale e di essere stata debitamente autorizzata a firmare l'accordo in nome e per conto delle loro rispettive parti.

AZIENDA

Da

Nome

Qualifica

INT-PASCALE

da

Nome: Dr. Tonino Pedicini

Qualifica: Direttore Generale

CONFIDENTIALITY AGREEMENT

This AGREEMENT, made and effective XX/YY/ZZZZ is entered into by and between IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione "Senatore G. Pascale", located at Napoli, Via Mariano Semmola 80131 ("INT-PASCALE") and Department WWW (or company) KKKK, located at(".....")

WHEREAS, INT-PASCALE has developed or has control over know-how in the field of oncology and in the identification of new potential targets for the therapy of cancer and wishes to exchange information with "....." for the purpose of entering into a research and collaboration agreement

WHEREAS, "....." has established capabilities and know-how in the field of oncology and is pursuing the development of new potential therapies of cancer

WHEREAS the parties recognize that during and in connection with discussions between the parties there may be disclosure of certain confidential, proprietary, trade secret or like undisclosed information belonging to the parties or their associates (e.g., scientists and consultants), such disclosure being intended solely to assist the parties in their discussions with one another.

In consideration of the premises and mutual covenants contained herein, the parties hereto agree as follows:

1. All information that a disclosing party believes to be confidential, proprietary, trade secret or like undisclosed information, including without limitation any biological materials, technical data or specifications, testing methods, research and development activities shall be provided in tangible, written or other permanent visual form (such as, for example, a physical prototype, physical sample, photograph, video tape, or sound recording) and clearly and appropriately labeled as confidential or proprietary at the time of delivery to the receiving party. Disclosures made orally shall be treated as confidential, provided that the disclosing party indicates the confidential nature of such disclosure at the time of making.
2. "CONFIDENTIAL INFORMATION" is defined as any information disclosed by one party to the other, which is identified by the disclosing party to be confidential or proprietary at the time of disclosure in accordance with the procedures set forth in Paragraph 1. However, CONFIDENTIAL INFORMATION shall not include any information which the receiving party proves that it:
 - a) Is already known to the receiving party at the time of disclosure; or
 - b) Is easily available to the public or becomes publicly known through no wrongful act of the receiving party; or
 - c) Is received by the receiving party from a third-party who had a legal right to provide it; or
 - d) Is developed independently of knowledge of CONFIDENTIAL INFORMATION received by the receiving party from the disclosing party as shown by respective documentation;
 - e) Must be disclosed to governmental agencies.

3. With respect to CONFIDENTIAL INFORMATION, unless expressly authorized by the disclosing party in writing, which refers by name and date to this Agreement, the receiving party shall retain all CONFIDENTIAL INFORMATION separately and in confidence for a period of four (4) years from the date of the last transfer of CONFIDENTIAL INFORMATION under this Agreement, shall not disclose such CONFIDENTIAL INFORMATION to any third-party during said time period, and shall not use the CONFIDENTIAL INFORMATION for the benefit of any third-party. The obligation to return and/or destroy CONFIDENTIAL INFORMATION as agreed in Subsection 4. below shall survive termination of this Agreement.
4. Within thirty (30) days following a written request, the receiving party shall return or destroy all writings, models and the like supplied by the disclosing party except that one copy of same may be retained for legal purposes only.
5. The receiving party agrees to exercise the same care and safeguards with respect to CONFIDENTIAL INFORMATION disclosed by the disclosing party as used to maintain the confidentiality of its own information of like character, but in no event less than a reasonable degree of care.

Neither party may assign or transfer this Agreement without the prior written consent of the other party, except that a party may assign this Agreement to a person or entity that acquires all or substantially all of its business or assets to which the CONFIDENTIAL INFORMATION primarily relates.

6. The parties agree that nothing herein shall obligate a party to disclose information by virtue of this Agreement. However, the parties recognize that from time to time one party may wish to disclose information to the other party that is of a character considered to be so highly proprietary and sensitive that additional restrictions on use and/or disclosure are necessary before such information can be disclosed. In such event, if mutually desired, the parties will negotiate a separate agreement governing the disclosure of such information.
7. If a receiving party is required by any governmental agency, court or other quasi-judicial or regulatory body to provide CONFIDENTIAL INFORMATION received under this Agreement, the receiving party shall not be liable for such disclosure provided that the receiving party, as promptly as reasonably possible, gives notice to the disclosing party of the requirement in order that the disclosing party may contest the requirement to provide such information.
8. Nothing contained herein shall be construed, either expressly or implicitly, to grant to the receiving party any rights to technology or license under any patent, copyright or trademark now or hereinafter in existence except for the limited purposes set forth herein.
9. In the event the parties make a later contract or agreement concerning anything covered by this Agreement, this Agreement shall continue to remain in full force and effect unless specifically stated to the contrary in such later contract.

10. The parties represent and warrant that they are entitled or authorized to communicate all CONFIDENTIAL INFORMATION disclosed by them to the receiving party. They will consult with their third party contacts prior to disclosing any confidential information that may belong to such third party contacts.
11. This Agreement constitutes the complete understanding between the parties of each party's obligations to the other party relating to the CONFIDENTIAL INFORMATION. This Agreement can be modified only by a written document executed by an authorized representative of the parties that refers to this Agreement and includes a copy of this Agreement as an attachment.
12. This Agreement shall be interpreted and applied in accordance with Italian law. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this agreement, or subsequent amendments relating thereto, including any dispute as to the valid conclusion, binding effect, interpretation, performance, breach, termination or invalidity thereof, whether in contract or tort or other field of law (hereinafter referred to as "the Dispute"), shall be submitted to mediation or (if mediation is not successful with sixty (60) days after commencement of such proceedings) expedited arbitration in accordance with the WIPO's Rules for Mediation and Expedited Arbitration in effect on the date of commencement of the proceedings. The provisions of this Agreement shall be several. Invalidity or unenforceability of one provision shall not affect any other provision of this Agreement. In lieu of the invalid or unenforceable provision a reasonable provision shall be deemed to be effective which shall achieve the original intention of the invalid or unenforceable provision.

IN WITNESS THEREOF, each of the parties has caused this Agreement to be executed by a duly authorized representative on the dates entered herein below, and said representatives hereby warrant that they have been duly authorized to sign this Agreement on behalf of their respective parties.

COMPANY

INT-PASCALE

By: _____

By: _____

Name: _____

Name: Dott. Tonino Pedicini

Title: _____

Title: General Manager